

# BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

UFFICIO SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI (804)

UFFICIO SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI (001)

N. 1302364 Roma, 05-12-2008  
(da citare nella risposta)

Associazione Bancaria Italiana  
Piazza del Gesù, 49  
00186 Roma

Fascicolo	Fascicolo
Sottoclassificazione	
SOTTOCLASS	

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione CT001

Oggetto: Classificazione dei rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Si fa riferimento ai contatti intercorsi in merito all'argomento in oggetto, nel corso dei quali codesta Associazione ha segnalato che le banche starebbero incontrando difficoltà nel dare seguito alle istruzioni emanate da questo Istituto in materia di classificazione dei rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

In particolare, tali difficoltà sarebbero connesse con i riflessi di tali istruzioni sulle esigenze di adeguamento delle procedure aziendali e interbancarie.

In ragione di ciò, è stato chiesto in sostanza di:

- 1) chiarire il rapporto tra le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e quelle contenute nella "Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari" del 1991 che, a detta dell'Associazione, rappresenta il presupposto che ha reso possibile il trattamento delle operazioni da/verso San Marino alla stregua di quelle nazionali;
- 2) valutare la possibilità - in caso di conferma dell'esigenza di tenere conto delle citate istruzioni anche in sede di gestione delle procedure aziendali e interbancarie che trattano i pagamenti della specie - di prorogare il termine per l'entrata in vigore del nuovo regime segnaletico oltre la prevista data del 1° gennaio 2009.

Al riguardo, si rappresenta in primo luogo che le citate istruzioni della Banca d'Italia sono coerenti con l'esigenza che le operazioni in questione siano effettivamente trattate come intercorrenti con enti extraeuropei. In ragione di ciò, le procedure interbancarie nazionali e le prassi utilizzate dalle banche italiane per il trattamento delle operazioni di pagamento da/verso San Marino

# BANCA D'ITALIA

---

devono essere in grado di garantire il rispetto delle regole da osservare nel caso di pagamenti da/verso enti di Stati extra-UE.

In tale contesto, un punto particolarmente importante attiene all'applicazione del Regolamento 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Ai sensi di tale provvedimento, tra l'altro, i messaggi di pagamento con Paesi extra-UE non possono essere gestiti sulla base di un codice identificativo ma richiedono l'inserimento di "complete informazioni" relative all'ordinante il pagamento. Detta circostanza, peraltro, non rappresenta un elemento di novità, posto che già con la Circolare ABI dell'11.04.2007, preventivamente esaminata dalla Sorveglianza, è stato chiarito al sistema che "per quanto concerne l'applicazione del Regolamento ai pagamenti scambiati fra banche italiane e banche di San Marino si segnala che gli stessi debbono essere considerati come trasferimenti di fondi da/a paese esterno alla Comunità".

In relazione a quanto precede, si segnala pertanto che:

- le procedure interbancarie dovranno essere adattate, nel tempo più breve possibile, alla richiamata esigenza di considerazione degli intermediari sammarinesi quali enti extra-UE;
- andrà fornita opportuna informativa al nostro Istituto in ordine al completamento del predetto processo di adattamento nonché alle modalità e ai contenuti che lo hanno caratterizzato;
- eventuali specifiche criticità (anche di ordine temporale) in tale processo di adattamento potranno essere puntualmente illustrate, con specifico riferimento a ciascuna delle procedure eventualmente interessate, e segnalate con nota formale a questo Istituto.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

P. MARULLO REEDTZ F.

PASSACANTANDO

--

Negli ultimi mesi sono state rilevate, anche nel corso di verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia, aree di criticità nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio sanciti dal d.lgs. n. 231/07 nei rapporti con istituzioni bancarie e finanziarie sammarinesi. Allo scopo di eliminare ogni incertezza sul quadro regolamentare di riferimento e di fornire riscontro a talune questioni applicative sollevate, si ripercorrono le principali tappe della recente evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, con specifico riguardo alla posizione della Repubblica di San Marino.

1. L'Assemblea Plenaria del Moneyval <sup>(1)</sup>, nella riunione tenutasi a Strasburgo dal 31 marzo al 4 aprile 2008, ha sottoposto a valutazione il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, segnalando carenze nell'attuazione, tra l'altro, delle Raccomandazioni del GAFI in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di informazioni che devono accompagnare i bonifici. La Repubblica di San Marino è stata, pertanto, sottoposta a una procedura rafforzata di osservazione.

Nel contesto di tale procedura, il Moneyval, dall'8 al 12 dicembre u.s., ha nuovamente esaminato la posizione di San Marino, anche alla luce della nuova normativa sammarinese antiriciclaggio nel frattempo emanata; la valutazione non si è conclusa positivamente, soprattutto in ragione dell'impossibilità di formulare un giudizio sull'effettività di numerose disposizioni appena emanate e di residui profili di criticità ravvisati in alcune soluzioni normative adottate. Un nuovo esame del Moneyval è previsto nel mese di settembre 2009.

2. L'Unione Europea, in applicazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. 3<sup>a</sup> direttiva antiriciclaggio), ha stilato una lista dei paesi extra UE che applicano normative di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. La Repubblica di San Marino - considerato anche il giudizio reso da Moneyval - non è stata inclusa nella lista.

A norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/07, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 12 agosto 2008, un decreto <sup>(2)</sup> che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva; il decreto ha riproposto senza modifiche la lista comunitaria.

---

<sup>(1)</sup> Moneyval è un organismo associato al GAFI, istituito presso il Consiglio d'Europa al fine di valutare la conformità alle Raccomandazioni del GAFI dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dei Paesi dell'Europa dell'Est e di altri paesi europei non aderenti all'UE e non membri del GAFI.

<sup>(2)</sup> Pubblicato in G.U. n. 202 del 29 agosto 2008.

Su un piano operativo, la mancata inclusione della Repubblica di San Marino nella lista dei Paesi equivalenti comporta che:

- gli intermediari bancari e finanziari italiani, nei rapporti con controparti anche bancarie sammarinesi, sono tenuti alla rigorosa osservanza degli ordinari obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 18, 19 e 20 d. lgs. n. 231/07) e alla conseguente registrazione dei relativi dati nell'archivio unico informatico (art. 36 d.lgs. 231/07);
- gli intermediari italiani non possano avvalersi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (artt. 30 e ss d. lgs. n. 231/07), degli intermediari sammarinesi. Ai sensi di tali disposizioni, infatti, gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, solo quando è fornita idonea attestazione da parte, tra l'altro, di intermediari situati in uno Stato extracomunitario che applichi misure equivalenti di adeguata verifica e conservazione dei dati (artt. 30 e 32 d.lgs. 231/07).

3. Nel mese di giugno u.s., in relazione a dubbi interpretativi, la Banca d'Italia ha già chiarito agli intermediari vigilati che i rapporti tra intermediari nazionali e istituzioni finanziarie sammarinesi sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 231/07.

Inoltre, nell'ambito del progetto di riforma della matrice dei conti, con comunicazione del luglio 2008, è stato rappresentato agli intermediari che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino vanno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti "residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea" e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).

Nel settembre u.s., di seguito a tale comunicazione, sono state fornite al sistema istruzioni in materia di Archivio Unico Informatico antiriciclaggio con le quali è stato rappresentato che i rapporti con soggetti sammarinesi devono essere classificati utilizzando i codici del settore "Resto del mondo. Istituzioni finanziarie monetarie - Sistema bancario dei Paesi non UE".

4. La valutazione a fini antiriciclaggio della Repubblica di S. Marino riverbera effetti anche in relazione ad alcuni servizi di pagamento svolti da banche italiane con banche sammarinesi. Ci si riferisce in particolare alle convenzioni stipulate da banche italiane con banche sammarinesi al fine dell'emissione di propri assegni circolari nella Repubblica di San Marino e alla negoziazione di assegni circolari e bancari da parte di banche sammarinesi - successivamente gestiti nell'ambito dei sistemi di pagamento nazionali - nonché ai trasferimenti elettronici di fondi.

E' stato constatato che talune prassi invalse nello svolgimento di tali attività non prevedono l'acquisizione, da parte delle banche italiane, dei dati relativi alla clientela delle banche sammarinesi necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In proposito, si ribadisce la necessità che le banche italiane dispongano - anche mediante accesso diretto - di tutte le informazioni sulla clientela delle banche sammarinesi necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, le vigenti disposizioni (art. 23 e 41 d.lgs. 231/07) non consentono l'instaurazione o la prosecuzione di relazioni d'affari e impongono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'inoltro di segnalazioni di operazioni sospette.

Con specifico riferimento ai trasferimenti elettronici di fondi si richiama quanto previsto dal Regolamento CE 1781/2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in base al quale i messaggi di pagamento con Paesi extra-UE - tra i quali è da ricomprendersi ai fini in considerazione anche San Marino - non possono essere gestiti sulla base di un codice identificativo, ma richiedono l'inserimento di complete informazioni relative all'ordinante il pagamento. Tale Regolamento attua a livello comunitario quanto prescritto dalla Raccomandazione Speciale VII del GAFI. In proposito, già con Circolare ABI dell'11.4.2007 era stato chiarito al sistema che "per quanto concerne l'applicazione del Regolamento ai pagamenti scambiati fra banche italiane e banche di San Marino ..... gli stessi debbono essere considerati come trasferimenti di fondi da/a paese esterno alla Comunità".

Nella partecipazione indiretta di intermediari stabiliti a San Marino a sistemi di pagamento nazionali, il partecipante diretto deve garantire che l'operatività non sia in contrasto con alcuna disposizione di legge o di regolamento, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Va da sé che il regime semplificato di adeguata verifica potrà trovare attuazione in futuro a seguito dell'eventuale inclusione con decreto ministeriale di San Marino nella più volte menzionata lista dei Paesi equivalenti.

La Banca d'Italia si attende una scrupolosa osservanza da parte degli intermediari vigilati delle indicazioni che precedono, le quali formeranno oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di controllo.